



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
II Sezione Lavoro e Previdenza

in persona del Giudice **dott. Ermanno CAMBRIA**, all'udienza del 25 marzo 2019, in esito alla Camera di Consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'articolo 429, primo comma, prima parte, c.p.c., la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n.13944 del Ruolo Lavoro e Previdenza dell'anno 2017, promossa da:

[REDACTED], elettivamente domiciliata in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino, 1\b, presso lo studio dell'avv. D. NASO, che la rappresenta e difende, come da procura in atti.

-PARTE RICORRENTE-

C O N T R O

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA in persona del Ministro, l.r. p.t., rappresentato, ex art. 417 bis, dai propri funzionari, domiciliati per la carica in Roma, via Ribotta, 41.

-PARTE CONVENUTA-

OGGETTO: riconoscimento servizi pre-ruolo e ricostruzione carriera dopo passaggio in ruolo.

CONCLUSIONI

come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Roma, in persona dell'intestato Giudice, premess:

-che, con ricorso ritualmente notificato, [REDACTED] evocava in giudizio il M.I.U.R., esponendo:

1) di essere dipendente del MIUR, con contratto a tempo indeterminato, nel ruolo docente, con decorrenza giuridica ed economica dall'1 settembre 2013;



2) di aver svolto, prima dell'immissione in ruolo, attività di insegnamento in scuole cc.dd. "paritarie", in virtù di plurimi contratti a tempo determinato, stipulati a partire dall'a.s. 2001\02;

3) di aver presentato (al competente dirigente scolastico) istanza per il riconoscimento degli anni di servizio pre-ruolo, con successiva emanazione, in data 28 febbraio 2017, del decreto di ricostruzione di carriera ex d.p.r. 275\99, che, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 485 e ss. d.lgs. 279\94 e 11 co. 14, l. 124\99, le assegnava la prima posizione stipendiale di cui alle tabelle contrattuali vigenti alla data dell'1 settembre 2014, corrispondente all'anzianità di anni zero;

4) di aver comunque diritto al riconoscimento integrale del servizio non di ruolo e, per quanto specificamente la riguarda, ad essere inquadrata, a far data dall'a.s. 2014\2015, nella terza fascia stipendiale godendo di un'anzianità di servizio di 14 anni, sulla base della tabella B del C.C.N.L. di comparto, con conseguente attribuzione dello stipendio relativo a tale fascia di anzianità;

-che, tutto ciò premesso, chiedeva la condanna del M.I.U.R. alla ricostruzione di carriera nei termini indicati in premessa, con condanna dell'Amministrazione al pagamento a suo favore della somma di euro 28.881,52= (oltre ratei di 13^a) per differenze retributive arretrate, oltre accessori, nonché all'aumento dello stipendio mensile di euro 387,50= fino al raggiungimento del successivo "gradone" stipendiale;

-che, costituendosi (tardivamente) in giudizio, il M.I.U.R. rilevava che, a suo dire, il dirigente scolastico competente aveva effettuato la ricostruzione di carriera con il calcolo dei servizi pre-ruolo prestati secondo quanto previsto dall'art. 485 cit. (ossia calcolando per intero il servizio prestato presso le scuole statali e "pareggiate" per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eccedente, senza peraltro conteggiare il periodo prestato presso le scuole paritarie, concludendo che nulla era dovuto alla ricorrente, non muovendo tuttavia alcuna contestazione, sotto il profilo aritmetico-contabile, ai conteggi *ex adverso* esposti;

-che, all'udienza all'uopo fissata, dopo vari rinvii dovuti all'esigenza di meglio comprendere i meccanismi giuridici sottostanti alle domande prospettate ed i conteggi presentati, dopo il deposito (da parte della sola parte ricorrente) di varie note difensive autorizzate nonché di conteggi alternativi, la causa veniva discussa e decisa con immediata lettura della presente motivazione, in uno con il dispositivo in calce;

OSSERVA:



-che la domanda si fonda sulla piena equiparabilità del personale non di ruolo a quello di ruolo e sull'esistenza di una violazione del principio di non discriminazione stabilito a livello europeo dalla direttiva 1999/70/CE;

-che l'Amministrazione, sulla base della normativa vigente in materia che non attribuisce ai dipendenti non di ruolo la progressione retributiva collegata all'intera anzianità di servizio, contesta la dedotta equiparabilità dei lavoratori a tempo determinato con quelli a tempo indeterminato, in quanto nel pubblico impiego la differenza tra le due categorie sarebbe fondata sul superamento delle procedure concorsuali quale requisito di accesso per l'immissione in ruolo;

-che è ormai *ius receptum* che, al contrario, ricorrono i presupposti per l'applicazione del principio di non discriminazione nel trattamento retributivo tra lavoratori di cui all'art. 4 dell'Accordo Quadro attuato con direttiva 1999/70/CE;

-che, infatti, la modalità di selezione del personale non incide sulla qualità del lavoro prestato, sicché nessuna ragionevole giustificazione di una disparità di trattamento economico può trarsi da tale argomento. In proposito, la giurisprudenza della CGUE ha chiarito la portata generale della direttiva 1999/70/CE, del principio della parità di trattamento, del divieto di discriminazione, nel senso che: *"1) La nozione di «condizioni di impiego» di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa come quella in esame nella causa principale che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato. 2) La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro dev'essere interpretata nel senso che osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato giustificata dalla mera circostanza di essere prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato"* (sent. 13 settembre 2007 in causa C-307/05 Del Cerro Alonso; cfr. anche sent. 22 dicembre 2010 in cause riunite C-444/09 Gavieiro Gavieiro e C-456/09 Iglesias Torres);

-che, del resto, tale interpretazione stabilita in via pregiudiziale dalla CGUE costituisce applicazione concreta del principio generale di non discriminazione scolpito dall'art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali UE;



-che anche la giurisprudenza di legittimità ha coerentemente stabilito che vanno disapplicate le disposizioni dei vari C.C.N.L. di comparto succedutesi nel tempo le quali, prescindendo dall'anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (così, fra le varie: Cass., 6 aprile 2017, n. 8945; Cass., 7 novembre 2016, n. 22258);

-che tali approdi interpretativi non possono essere messi in discussione, almeno con riferimento al caso di specie, dalla recente sentenza della C.G.U.E., 20 settembre 2018, in causa C-466\17, Motter;

-che, benvero che in tale arresto la Corte di Giustizia ha esplicitamente affermato che "*... gli obiettivi invocati dal governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazione alla rovescia nei confronti di dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possono essere considerati come configuranti una "ragione oggettiva ai sensi della clausola 4... nei limiti in cui essi rispondano ad una reale necessità"* e che, in tutta teoria, "*... non si può ritenere che una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale consente di tener conto dell'anzianità eccedente quattro anni maturata nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato solo nella misura dei due terzi vada oltre quanto è necessario per conseguire gli obiettivi precedentemente esaminati e raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia delle considerazioni imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso*" (ossia, in buona sostanza, la giustificatezza delle -relative- differenze nella costruzione della carriera);

-che peraltro la stessa Corte Europea ha fatto riferimento, esemplificativamente, ad alcuni criteri che integrerebbero oggettive differenze di esperienza tra precari ed assunti di ruolo, quali l'insegnamento, da parte dei primi, di svariate materie, nonché "*... delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti*" (così, testualmente, p. 49 sent. MOTTER) nonché "*... la mancata verifica iniziale delle competenze mediante un concorso ed il rischio di svalutazione di tale qualifica professionale*" (p.50) tali da costituire "*ragione oggettiva*" di non irragionevoli differenziazioni di carriera tra le due categorie;

-che, tuttavia, fermo restando -perché in alcun modo messo in discussione neppure dalla più recente giurisprudenza della C.G.U.E.- che la regola generale è il divieto di discriminazione tra



lavoratori a tempo determinato i lavoratori a tempo indeterminato e che questo è quanto unicamente deve dedurre chi agisce in giudizio, va rilevato che la prova della concreta sussistenza di ragioni giustificatrici di una differenza di trattamento tra gli stessi spetta certamente all'Amministrazione, in quanto fatto impeditivo e/o riduttivo della lesione economica derivante dalla violazione di un principio generale ed astratto;

-che, in definitiva, nel caso di specie, nessuna prova è stata data della sussistenza di siffatte ragioni giustificatrici, il che rende insuscettibile di modifiche l'approdo interpretativo ormai diffusamente raggiunto, confermando il diritto della ricorrente alla piena parità di trattamento;

-che, ciò posto, si deve passare ad esaminare se possano essere computati o meno dell'anzianità di servizio anche i periodi di pre-ruolo svolti in scuole non statali, ma "paritarie";

-che, effettivamente, per quanto qui rileva, l'art. 485, comma 1, t.u. 297/74, menziona, ai fini della ricostruzione di carriera ivi prevista, esclusivamente le scuole non statali "pareggiate" (ossia quelle di cui all'art. 356 del suddetto t.u., vale a dire quelle gestite da un ente pubblico territoriale o da un ente ecclesiastico), laddove stabilisce che *"Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo"*;

-che, tuttavia, l'art. 485 cit. è superato ed inapplicabile per una pluralità di ragioni e precisamente:

I) La legge 10 marzo 2000, n.62 (che non a caso si intitola *"Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione"*) ha istituito la piena parità scolastica tra gli istituti statali e quelli privati (che abbiano ottenuto il riconoscimento del M.I.U.R. ai sensi del comma 6 dell'art. 1 della stessa legge) come in modo solare si evince dal comma 1 dell'articolo 1, che così dispone: *"Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita"*;



II) non si parla più dunque, dall'entrata in vigore della legge di cui al punto I), con indubbia commendevole semplificazione, di scuole "autorizzate", "parificate", "legalmente riconosciute" e "pareggiate", ma soltanto di scuole "paritarie" che, ferma restando l'ufficialità dell'equiparazione derivante dall'espreso riconoscimento, da parte del M.I.U.R., del "*... possesso e (del)la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità*", sono testualmente inserite al medesimo livello di offerta formativa di quelle statali, poiché in possesso delle stesse caratteristiche sostanziali ai fini della realizzazione di tutti gli obiettivi costituzionalmente protetti dell'istruzione scolastica del cittadino;

III) ancorché la categoria "scuole pareggiate" sia stata implicitamente abrogata dalla legge 62/2000, *ad abundantiam*, se ne rileva anche l'abrogazione esplicita -peraltro all'evidenza di carattere meramente ricognitivo- successivamente intervenuta per mezzo dell'articolo 1 *bis* del d.l. 5 dicembre 2005, n. 250 (conv. con mod., nella l. 3 febbraio 2006, n. 27);

IV) è peraltro evidente, in base ad una chiara interpretazione logico-sistematica del complesso *corpus* normativo della legislazione scolastica, che l'abrogazione delle scuole "pareggiate", non può certamente significare, anche nell'ottica della parità di trattamento tra docenti "precari" e docenti a tempo indeterminato, sancita dalla normativa comunitaria e confermata dalla giurisprudenza dell'Unione, una riduzione della platea dei docenti cui possono essere riconosciuti servizi pre-ruolo, bensì esattamente l'opposto;

V) in ogni caso, sempre nella prospettiva della parità di trattamento di cui si è appena detto, la sistematica ricostruttiva prevista dall'art. 485 cit. (unitamente all'art. 489 e, successivamente, all'art. 11 l. 124\99 peraltro meramente interpretativo e non innovativo del primo) non è corretta e non può quindi applicarsi, poiché assicura, da un lato, un "sovrariconoscimento" del servizio pre-ruolo prestato (calcolato per intero per i primi quattro anni, ancorché sia stato svolto un servizio di soli 180 giorni effettivi in un anno) ed una "sottovalutazione" per i restanti anni pre-ruolo, calcolati soltanto per i due terzi;

-che, quindi, la domanda della ricorrente è fondata, ma i conteggi devono essere rivisitati tenendo conto di una serie di criteri riassunti nell'ordinanza pronunciata in corso di causa e che qui è opportuno integralmente riportare: 1) si tenga conto dei periodi di insegnamento pre-ruolo svolti nelle scuole "paritarie" così come introdotte dalla legge 10 marzo 2000, n.62, ma solo ove tali scuole abbiano ottenuto il riconoscimento del M.I.U.R. ai sensi del comma 6 dell'art. 1 della l. 62\00, non antecedentemente a tale riconoscimento e comunque solo a partire dall'anno scolastico 2000/2001; 2) si tenga conto dei periodi di insegnamento pre-ruolo svolti nelle scuole statali non anteriormente all'anno scolastico 1999/2000, tenendo conto che la direttiva europea 1999\70\CE sul lavoro a tempo determinato è entrata in vigore



il 10 luglio 1999, data della sua pubblicazione sulla gazzetta ufficiale delle comunità europee;

3) non si tenga conto, per la quantificazione del servizio, dei criteri di cui all'art. 489 t.u. 297\94 e 11 l. 124\99, ma si consideri l'effettivo servizio temporaneo svolto dal docente a tempo determinato, sommando i singoli periodi via via svolti ed ipotizzando come anno intero un intervallo di tempo di giorni 365, corrispondente alla durata legale dell'anno scolastico, come stabilita dall'art. 72, comma 1, del suddetto t.u. (inizio 1 settembre-termine 31 agosto);

4) non si ipotizzino differenze retributive a favore dell'interessato/a per i periodi anteriori al passaggio nei ruoli statali con contratto a tempo indeterminato, ma si operi una ricostruzione al momento del passaggio in ruolo, che tenga conto dell'anzianità maturata secondo le indicazioni di cui ai precedenti punti, con riconoscimento delle posizioni stipendiali maturate sulla base delle fasce stipendiali vigenti (cc.dd. "gradoni") come previste dai C.C.N.L. del comparto scuola via via succedutisi; 5) si calcolino le eventuali differenze retributive mensili/annuali derivanti dalla fascia così determinata con decorrenza dal passaggio in ruolo e fino al deposito del ricorso, oltre ad eventualmente accertare quale sia la differenza tra lo stipendio percepito e quello percipiando da tale data in poi;

-che, sulla base di tali conteggi (privi di alcuna contestazione da parte convenuta, cui pure era stato assegnato apposito termine), correttamente redatti secondo i criteri indicati dal Giudice, alla ricorrente è dovuta, a titolo di differenze retributive ed arretrati sulle retribuzioni stipendiale maturate a seguito dell'esatta ricostruzione di carriera e dell'inquadramento nella posizione maturata tenuto conto del C.C.N.L. comparto scuola delle tabelle di riferimento annesse al citato contratto, di euro10652,34=, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo ed oltre ad un aumento di euro412,90= sullo stipendio mensile fino al raggiungimento del successivo gradone stipendiale;

-che il solo parziale accoglimento delle iniziali domande, unitamente alla notevole complessità della fattispecie (che ben può integrare la sussistenza delle eccezionali ragioni reintrodotte nell'articolo 92 c.p.c. dalla pronuncia additiva 77/18 della Corte Costituzionale) costituiscono giusto motivo per compensare tra le parti per una metà le spese del grado, che peraltro vanno liquidate nell'intero tenendo conto del particolare impegno profuso dalla difesa ricorrente nelle varie scansioni temporali del grado stesso;

P.T.M.

-visto l'art. 429 c.p.c.;

-ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta;



-condanna il M.I.U.R. pagare alla ricorrente euro10652,34=, oltre ai ratei di 13^a mensilità ed oltre interessi legali dalla maturazione al saldo nonché ad aumentare mensilmente lo stipendio di euro412,90= fino al raggiungimento del successivo gradone stipendiale;

-compensa per una metà tra le parti le spese del grado, con condanna del M.I.U.R. a rimborsare alla ricorrente –e per essa al suo difensore che si dichiara antistatario- la restante metà, metà liquidata in complessivi euro 2500,00=, oltre spese forfettarie al 15% ed oltre Iva e cpa come per legge, nonché rimborso del contributo unificato ove versato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 25 marzo 2019.

Il Giudice

dott. Ermanno CAMBRIA

